

Il Giudice Delegato, dott. Antonello Fabbro,

decidendo sulla domanda di insinuazione al passivo in privilegio presentata da Studio Associato [REDACTED]

ritenuto che:

- 1) non v'è legittimazione concorrente tra associato e studio: il credito o è dello studio o è dell'associato (Cass. 18455/11);
- 2) se agisce lo studio deve presumersi che il credito sia chirografario, perchè si presume la non personalità della prestazione, siccome la stessa troverebbe causa in un contratto tra studio e cliente, non tra professionista e cliente. Quindi se agisce l'associazione professionale, al fine di ottenere l'ammissione in privilegio, occorre che alleghi e dimostri la cessione del credito in suo favore da parte dell'associato (Cass. cit.). Ne consegue altresì che, a fronte di una domanda proposta dallo studio associato, qualora si debba ritenere, come è nel caso di specie, la personalità della prestazione e la riconducibilità del contratto alla persona fisica del prestatore d'opera intellettuale, e non sia allegata l'avvenuta cessione del credito dell'associato all'associazione, la domanda va dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione a farla valere da parte dello studio associato.

Il Giudice Delegato
dott. Antonello Fabbro

